



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere cointestatario di quattro buoni fruttiferi postali con pari facoltà di rimborso del valore di £ 1.000.000 ciascuno, di cui due sottoscritti in data 3/11/1986 e due in data 27/12/1986.

Tali buoni venivano emessi utilizzando il modulo cartaceo della serie "P" ed apponendovi un timbro recante la dicitura "serie Q/P"; precisa, inoltre, che sul retro veniva apposta una timbratura "difficilmente leggibile" recante i tassi di interesse applicabili per i titoli in questione.

Riferisce di avere riscosso i buoni in data 11 e 13/01/2017 per l'importo complessivo di € 25.735,12 (ossia € 6.433,78 per ciascun titolo); tale importo, alla luce di quanto emerso grazie ad una consulenza tecnica di parte, risulta quello spettante applicando i rendimenti della serie "Q", tuttavia, egli ritiene che si debbano applicare i rendimenti dell'originaria serie "P" poiché, per i primi vent'anni, la timbratura apposta risulta di scarsa leggibilità, mentre per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno nulla veniva indicato dal nuovo timbro.

Chiede pertanto all'Arbitro che l'intermediario sia condannato a "rideterminare l'importo da liquidare ... in riferimento ai B.F.P." e "a corrispondere allo stesso le ulteriori somme ad esso dovute che, al netto degli oneri fiscali, ammontano a complessivi € 22.844,20, oltre interessi legali dalla data di rimborso dei buoni fruttiferi postali fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge".

Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che i buoni in oggetto appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986; in



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conformità a tali disposizioni, sono stati rilasciati su moduli sui cui è stata indicata, mediante timbro, la nuova serie "Q/P", nonché, sul retro, i rendimenti corrispondenti alla nuova serie.

Sostiene che il timbro apposto sul retro dei buoni sostituisce integralmente quanto previsto in origine sul modulo, nonché che il sistema di calcolo per i rendimenti dal 21° al 30° anno (interesse semplice) è rimasto invariato, in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P", non più in emissione).

Contesta l'interpretazione sovente assunta dall'ABF in casi analoghi, ritenendo che la stessa non tenga "in debita considerazione quanto previsto dal D.M. 13/06/1986 in merito alle informazioni da riportare sui "vecchi" moduli della serie "P" e, in particolare, la differenza tra la nozione di tasso di interesse e quella di valore di rimborso puntuale"; afferma che l'art. 5 del succitato D.M., infatti, prescriveva chiaramente di indicare con il secondo timbro nella parte posteriore del buono esclusivamente i quattro "nuovi tassi" e non anche "le somme complessivamente dovute" derivanti dall'applicazione di questi ultimi; nulla veniva modificato, quindi, in ordine alla modalità di calcolo delle somme dovute per l'intera durata del buono stesso, da calcolarsi sulla base dei nuovi tassi stabiliti per la serie "Q" e applicandosi per l'ultimo decennio di durata il massimo interesse raggiunto dal buono.

Ritiene pertanto che il ricorrente fosse a conoscenza sin dalla data del rilascio dei titoli che questi appartenessero alla serie "Q" e, conseguentemente, avrebbe potuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza, la misura dei tassi di interesse relativi a tale serie, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

Soggiunge che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007 ha avuto ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta dall'odierno ricorrente all'esame dell'ABF, poiché all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; quanto, invece, alla sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, ritiene che in essa si affermi una statuizione aderente alla fattispecie in esame, e che conforta pienamente la valutazione di legittimità della propria condotta, ossia che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie, senza che possa dirsi ingenerato alcun ragionevole affidamento in capo al sottoscrittore.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, il ricorrente contesta tutto quanto sostenuto dall'intermediario, ribadendo la assoluta illeggibilità dei timbri indicanti i nuovi rendimenti apposti sul retro dei titoli, oltre che la loro parzialità, riportando soltanto i tassi di interesse applicabili sino al 20° anno. Insiste per l'integrale accoglimento delle proprie richieste.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi emessi dall'intermediario di cui il ricorrente allega copia. Va precisato che i BFP in questione sono stati sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, difatti risultano emessi due in data 3/11/1986 e due in data 27/12/1986 ed inoltre, per l'emissione, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo recante le condizioni della precedente serie "P".

A tale proposito va rammentato che nel D.M. citato era espressamente stabilito che *"sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi." (art. 5).

Passando alla disamina dei BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione, apponendo la stampigliatura della Serie sul fronte dei Buoni ed apposita timbratura relativa agli interessi sul retro degli stessi, ancorché, comunque, quest'ultima, pur se adesso non del tutto leggibile per alcuni dei quattro buoni, si riferisca – e si sovrapponga – al rendimento solo fino al 20° anno, nulla quindi disponendo con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Rileva tuttavia il Collegio che, sulla base di quanto affermato dallo stesso ricorrente, quest'ultimo aveva la chiara consapevolezza che i buoni sottoscritti, come detto tutti della medesima serie, fossero inoltre di una serie diversa da quella del documento cartolare all'uopo utilizzato per l'emissione e che la stampigliatura apposta – e relativa ai nuovi tassi di interesse – concernesse i soli primi 20 anni; così come, d'altra parte, l'assenza nel timbro di riferimenti all'ultimo decennio risulta confermata dallo stesso intermediario.

Ciò premesso, può dunque considerarsi che, quanto a detti BFP, tenuto conto che le stampigliature sul retro, in ogni caso, nulla dicono circa il rendimento previsto per il terzo decennio, fino cioè al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (termine oltre il quale i buoni cessano di essere fruttiferi), rendimento che invece è indicato nella tabella allegata al D.M. del 1986, in misura inferiore rispetto a quella originariamente prevista per i buoni della serie "P" e indicata a stampa sul retro dei buoni in questione, va comunque fatta prevalere la tutela dell'affidamento del sottoscrittore.

Conseguentemente, deve darsi prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. n. 13979/2007; Cass. S.U. n. 3963/2019) quanto nei conformi e consolidati pronunciamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario (v., ad esempio, Collegio di Bari, decisione n. 1063/2019 e Collegio di Milano, decisione n. 2058/2019), *"secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi"*; pronunciamenti, testualmente confermati anche dal Collegio di Coordinamento con la recente decisione n. 6142/2020, che ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente già seguita dai Collegi territoriali, proprio in considerazione della circostanza che *"in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli"* (così Cass. n. 13979/2007, cit.).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei suddetti buoni, il rendimento indicato sul retro degli stessi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" ed il cui importo dovrà essere calcolato dall'intermediario.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS